

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: successivo, con le seguenti: in corso.*

**8. 2804.** Malavenda.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: unitamente, fino a: dichiarazione annuale.*

**8. 2805.** Malavenda.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nell'anno, con le seguenti: nel semestre.*

**8. 2803.** Malavenda.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: annuale, con la seguente: semestrale.*

**8. 2806.** Malavenda.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: con i dati, fino a: nell'anno precedente.*

**8. 2807.** Malavenda.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché al, fino a: di acconto.*

**8. 2808.** Malavenda.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: prima, con la seguente: seconda.*

**8. 2809.** Malavenda.

*Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: ove necessario, fino a: rate successive.*

**8. 2810.** Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

**8. 2811.** Malavenda.

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: nei due mesi successivi, con le seguenti: nel primo giorno.*

**8. 2812.** Malavenda.

*Segue una serie di 63 emendamenti recanti variazioni a scalare.*

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: nei due mesi successivi, con le seguenti: nei 61 giorni.*

**8. 2876.** Malavenda.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*8-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale 5.1.2.4 per gli anni 1997 e 1998, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nel 1999.*

**8. 2877.** (ex 8. 68.) Scozzari.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: doppio al quadruplo, con le seguenti: triplo al sestuplo.*

**8. 2879.** Malavenda.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: dal doppio al quadruplo, con le seguenti: pari al doppio.*

**8. 2880.** Malavenda.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: fermi restando, fino alla fine del periodo.*

**8. 2878.** Malavenda.

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

**8. 2881.** Malavenda.

*Al comma 10, all'alinea, dopo le parole: di cui ai commi precedenti sono, aggiungere la seguente: completamente.*

**8. 2883.** (ex 8. 95.) Ballaman.

*Al comma 10, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* promuovere una indagine tesa a definire tempi e modi di riconversione di impianti particolarmente inquinanti.

**8. 2882.** (ex 8. 33.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

**\*8. 2884.** (ex \* 8. 85, 8. 91.) Pezzoli, Fei, Bono, Pampo.

*Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

**\*8. 2885.** (ex \* 8. 93.) Michielon, Barral, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Ciapusci

*Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

**\*8. 2886.** (ex \* 8. 5., 8. 97.) Stradella, Radice, Guidi, Possa.

*Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

**\*8. 2889.** (ex \* 8. 3.) Mazzocchi, Bono.

*Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: gravanti sul costo del lavoro.*

**8. 2890.** Malavenda.

*Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* a compensare l'onere per l'estensione dell'indennità di maternità.

*Conseguentemente, inserire l'articolo 30-bis. — (Estensione dell'indennità di maternità). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e del tesoro, istituisce con proprio decreto una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Tale indennità è prevista a favore delle donne aventi cittadinanza italiana e per le straniere residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale, che non beneficiano della indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano un reddito proprio nell'anno precedente a quello del parto superiore a quello stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.*

*2. L'importo mensile dell'indennità di cui al comma 1 è pari, per il 1999, al 20 per cento della retribuzione minima mensile prevista dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per la qualifica di impiegato nel settore del commercio, corrispondente al quinto livello previsto dal contratto nazionale; la misura di tale retribuzione è*

quella risultante dalla Tabella A allegata al citato decreto legge n. 402 del 1981, convertiti, con modificazioni, dalla legge n. 537 del 1981 e dai decreti ministeriali di revisione triennale di cui al secondo comma dell'articolo I del decreto medesimo. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento della suddetta retribuzione mensile di riferimento a far data dall'anno 2000 e al 40 per cento dal 2001.

3. Il decreto di cui al comma i viene emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fissa le disposizioni attuative relative alle modalità dell'indennità di erogazione dell'indennità.

**8. 2891.** (ex 8. 65.) Cordoni, Strambi, Bastianoni, Gardiol, Lombardi, Acierno.

*Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:*

*a-bis)* a compensare l'onere per la deducibilità ai fini IRPEF degli oneri sostenuti per prestazioni di assistenza e cura dei minori da zero a otto anni.

*Conseguentemente dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per prestazioni di assistenza e cura dei minori da zero a otto anni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 vengono considerate oneri deducibili a fini IRPEF le spese sostenute relativamente a prestazioni di assistenza e cura dei minori da zero a otto anni componenti il nucleo familiare, nella misura massima stabilita in tredici milioni di lire annue, nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:

*a)* il reddito imponibile annuo del nucleo familiare del committente non superi i settanta milioni di lire, per i nuclei con un solo figlio, gli ottanta milioni di lire per i nuclei con due figli, i novanta milioni di lire per i nuclei con tre o più figli;

*b)* entrambi i coniugi, o il genitore con cui il minore (o i minori) convivono, siano impegnati in attività lavorative, ed almeno uno svolga attività a tempo pieno;

*c)* il rapporto di lavoro dei soggetti che svolgono le prestazioni di cui al presente comma sia regolato conformemente al contratto di categoria di riferimento.

2. Con successivo decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate delle disposizioni attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

**8. 2949.** (ex 8. 43) Lucà, Cordoni, Lombardi, Acierno, Bastianoni, Gardiol, Strambi, Chiusoli.

*Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* a compensare l'onere per l'estensione dell'indennità di maternità.

*Conseguentemente dopo l'articolo 28 inserire il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Estensione della indennità di maternità).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della presente legge, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con i Ministri della Solidarietà Sociale e del Tesoro, istituisce con proprio decreto una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Tale indennità è prevista a favore delle donne aventi cittadinanza italiana e per le straniere residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale che non beneficiano della indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano un reddito proprio nell'anno precedente a quello del

parto superiore a quello stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

2. L'indennità di cui la comma 1 è fissata per il 1999 nella misura di lire 200 mila mensili e per gli anni 2000 e 2001 rispettivamente nella misura di lire 350 mila e di lire 400 mila.

3. Il decreto di cui al comma 1 viene emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fissa le disposizioni attuative relative alle modalità dell'indennità di erogazione dell'indennità.

**8. 3000.** Cordoni, Lucà, Strambi, Bastianoni, Gardiol, Lombardi, Acierno.

*Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* a compensare l'onere derivante dalla definizione del reddito del nucleo familiare, relativo al diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento al reddito del coniuge cui i figli sono affidati;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Assegni familiari per il coniuge cui i figli sono affidati).*

1. Il reddito del nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dai commi 2 e 9 dell'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, si intende costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente il primo luglio di ciascun anno dal coniuge cui i figli sono affidati. L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare viene effettuata da parte dell'INPS direttamente al coniuge a cui i figli sono affidati.

2. In relazione all'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con i ministri del

tesoro e della solidarietà sociale, entro 30 giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 8 della presente legge, fissa le disposizioni attuative delle norme di cui al comma 1 del presente articolo.

**8. 2970** (ex 49. 0. 3) Cordoni, Gardiol, Acierno, Lombardi, Bastianoni, Strambi.

*Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:*

*a-bis)* a compensare l'onere per l'estensione dell'indennità di maternità.

**8. 2951.** Lucà, Cordoni, Gardiol, Lombardi, Strambi, Acierno, Bastianoni.

*Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* a compensare l'onere derivante dalla definizione del reddito del nucleo familiare relativo al diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento al reddito del coniuge cui i figli sono affidati.

**8. 2892.** (ex 8. 41.) Cordoni, Strambi, Bastianoni, Gardiol, Lombardi, Acierno.

*Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole da: operata annualmente, fino a: dell'incremento.*

**8. 2893.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: per il medesimo anno.*

**8. 2894.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera b), sopprimere il secondo periodo.*

**8. 2895.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 1° gennaio 1999.*

*Conseguentemente all'articolo 36 sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'integrazione di 210 miliardi alla Rai — Radiotelevisione Italiana di cui al comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, conseguente alla nuova disciplina sui canoni auto-radio, è ridotta a 100 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato.

1) All'A.C. 5266, alla Tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 610 del 1982:(Riordinamento AIMA... 3.1.2.11. ...)

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

**Segue compensazione n. 17 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**8. 2896.** (ex 8. 55.) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:*

“c) a compensare i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dell'aliquota sugli oli da gasolio, fissata in lire 100.000 per mille litri, usati come combustibile per riscaldamento prevista nell'allegato 1 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, 504, al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni situati nella zona climatica F, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.”.

**8. 2897.** (ex 8. 16.) Giancarlo Giorgetti, Cè, Roscia.

*Al comma 10, lettera c), dopo le parole: aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento, aggiungere le seguenti: ed al GPL uso combustione.*

**\* 8. 2898.** (ex \* 8. 104.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 10, lettera c), dopo le parole: aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento, aggiungere le seguenti: ed al GPL uso combustione.*

**\* 8. 2953.** (ex 8. 84) Rasi, Bono.

*Al comma 10, lettera c), sopprimere dalle parole: e al gas, fino a: dei comuni che ricadono.*

**8. 2900.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole da: e al gas di petrolio liquefatto, fino a: settanta per cento dei comuni ricadono, con le seguenti: nei comuni ricadenti.*

**8. 2901.** Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole: anche miscelato ad aria.*

**8. 2899.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni, con le seguenti: nei comuni che.*

**8. 2902.** Bonato, De Cesaris, Giordano.

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, con le seguenti: comuni ricadenti nella zona climatica E.*

**Seguono compensazioni da 1 a 4 del gruppo di Alleanza nazionale.**

**8. 2904.** (ex 8. 86.) Armani, Bono.

*Al comma 10, lettera c, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: nei comuni di cui all'obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/88 del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, sprovvisti di rete di distribuzione del metano.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella c, Ministero del Tesoro, voce legge n. 308 del 1998 (interventi per aree depresse) variare gli importi come segue:*

1999: — 80 miliardi  
2000: — 80 miliardi  
2001: — 80 miliardi

**8. 2990.** Testa.

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole da: nei comuni, fino a: predetti comuni, con le seguenti: nonché a consentire a decorrere del 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento.*

**8. 2905.** (ex 8. 99.) Conte, Leone.

*Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole: e delle isole minori.*

**8. 2906.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera c), dopo le parole: delle isole minori aggiungere le seguenti: ed Isola d'Elba.*

**8. 2907.** (ex 8. 103.) Lo Jucco.

*Al comma 10, lettera c), dopo le parole: delle isole minori aggiungere le seguenti: non metanizzate.*

**8. 2908.** Lo Jucco.

*Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: nonché a, fino a: per ogni litro.*

**8. 2903.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: ove occorra fino a: d'imposta.*

**8. 2909.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: dei predetti comuni con la parola: predetti e dopo le parole: gas di petrolio liquefatto aggiungere la parola: anche.*

**8. 29901.** La Commissione.

*Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: non inferiore fino a: per ogni litro.*

**8. 2910.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: 200 lire con le seguenti: 400 lire.*

**Seguono compensazioni da 1 a 20 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

**8. 2911** (ex 8.54) Fontan, Stucchi, Rodeghiero, Fontanini.

*Al comma 10, lettera c), sopprimere dalle parole: ed una riduzione fino a: da riscaldamento.*

**8. 2912.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera c), dopo le parole: riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto aggiungere la seguente: anche.*

**8. 2913** Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Al comma 10, lettera c), sopprimere dalle parole: e distribuito fino a: da riscaldamento.*

**8. 2914.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e del costo del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 100 per ogni chilogrammo.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3 del disegno di legge C. n. 5266, tabella C nella parte relativa al Ministero del tesoro la voce:* Legge n. 610 del 1982: riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. — Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — Cap. 4531, 4532P) è così ridotta:

1999: — 50 miliardi;  
2000: — 50 miliardi;  
2001: — 50 miliardi.

**8. 2915.** (ex 8. 110). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e del costo del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 100 per ogni chilogrammo.

**8. 2917.** (ex 8. 83). Rasi, Bono.

*Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nelle suddette province.

**8. 2916.** Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 10 dopo la lettera c) aggiungere la seguente*

*c-bis)* a compensare l'onere per l'elevazione del contributo pro capite nella misura di lire 5 milioni pro capite per le attrezzature e macchinari di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.

**8. 2918.** (ex 8. 116). Vozza, Gasperoni.

*Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* a consentire il completamento della rete di metanizzazione nelle zone

montane del centro-nord e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, seguendo le procedure e le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

**8. 2919.** (ex 8. 11). Parolo, Bosco, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.

**8. 2920.** (ex 8. 18) Covre, Michielon, Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1977, n. 73, prot. 8822/XI, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.**

**8. 2921.** (ex 8. 8) Covre, Michielon, Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, sopprimere la lettera d).*

**8. 2922.** (ex 8. 71). Gardiol.

*Al comma 10, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d)* per il 30 per cento a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorre, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

\* **8. 2923.** (ex 8. 17). Bastianoni.

*Al comma 10, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d)* per il 30 per cento a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorre, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

\* **8. 2924.** (ex 8. 6). Stradella, Radice.

*Al comma 10, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d)* per il 30 per cento a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorre, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

\* **8. 2925.** (ex 8. 53). Ciapusci.

*Al comma 10, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d)* per il 30 per cento a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorre, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

\* **8. 2926.** (ex 8. 4, 8. 92 e 8. 89). Mazzocchi, Pampo, Pezzoli, Fei, Bono.

*Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: per conto terzi da operare.*

**8. 2927.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole da: per il medesimo anno.*

**8. 2928.** Malavenda.

*Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole da: applicata fino a: per autotrazione.*

**8. 2929.** Malavenda.

*Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione della tassazione sui carburanti utilizzati dai mezzi per la navigazione fluviale e lacunale a scopi produttivi, per le attività di trasporto pubblico di persone o di merci per conto terzi, da operare, ove occorra anche mediante credito d'imposta.

**8. 2930.** (ex 8. 23). Bielli, Guerra.

*Al comma 10, lettera e), sopprimere le parole da: e le fonti rinnovabili.*

**8. 2931.** Malavenda.

*Dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*e-bis)* a finanziare in via permanente la legge n. 211 del 1992, ammortamento dei mutui per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in particolare per la costruzione di metropolitane, metropolitane leggere, tramvie;

*e-ter)* a finanziare l'acquisto di mezzi ecologici da adibire al trasporto pubblico urbano;

*e-quater)* a finanziare interventi nelle aree urbane tese ad aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici e collettivi anche attraverso nuovi impianti semaforici

intelligenti, mezzi telematici, controllo dell'accesso alle aree vietate alla circolazione, costruzione di piste ciclabili;

*e-quinquies*) a fiscalizzare il costo degli abbonamenti per studenti, lavoratori pendolari, disoccupati.

I finanziamenti di cui alle lettere e-1, 2-2, e-3, e-4 — che sono trasferiti ai contratti di programma e di servizio previsti dalla legislazione vigente — sono concessi alle regioni e agli enti locali in rapporto alla densità di motorizzazione e alla percentuale di riduzione del traffico privato su gomma contenuta sui piani regionali di trasporto e nei piani urbani del traffico; a tal fine l'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 è sospeso per cui le regioni e gli enti locali hanno piena autonomia nella scelta delle modalità di organizzazione dei trasporti locali.

**8. 2932.** (ex 8. 35.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*e-bis*) all'avvio della riconversione produttiva di aziende pubbliche inquinanti e ad alto rischio ambientale, fermo restando la salvaguardia dei livelli occupazionali;

*e-ter*) al piano di risanamento ambientale delle centrali di energia elettrica che deve conservare la sua natura e la sua struttura pubblica.

**8. 2933.** (ex 8. 32.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis*) consentire ai consorzi per lo sviluppo industriale di finanziare inter-

venti per la bonifica di superfici territoriali inquinate e ricadenti sotto la propria gestione.

**8. 2934.** (ex 8. 2.) Molinari.

*Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

*e-bis*) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

*Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.*

**8. 2935.** (ex 8. 100.) Conte, Marzano, Leone.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis*) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi.

*Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.*

**8. 2937.** (ex 8. 101.) Conte, Marzano, Leone.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis*) a compensare i maggiori oneri derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta in misura piena al contribuente che percepisce utili di cui al comma 1, dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, formati ai sensi dell'articolo 106;

fino alla scadenza del 31 dicembre 2002, agevolazione che può essere fruita anche dal socio in perdita.

**8. 2936.** (ex 8. 24.) Repetto.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis)* a compensare la totale deducibilità del costo di nuovi brevetti comunitari impiegati nella produzione industriale ed artigianale.

*Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.*

**8. 2938.** (ex 8. 102.) Conte, Marzano, Leone.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis)* a compensare i maggiori oneri derivanti dalla esclusione dell'imposta di consumo e della addizionale regionale all'imposta di consumo, di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dalla base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano.

**8. 2939.** (ex 8. 12.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis)* a consentire che l'imposta di consumo erariale di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, sia distinta ed applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

**8. 2940.** (ex 8. 13.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Roscia.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e-bis)* a razionalizzare ed uniformare l'imposizione fiscale sui consumi del gas metano per riscaldamento, evitando il fenomeno dell'imposta su imposta.

**8. 2941.** (ex 8. 14.) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* a compensare la progressiva riduzione dell'accisa sul metano da riscaldamento nelle aree attualmente non agevolate.

**8. 2942.** (ex 8. 94.) Molgora.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **8. 2943.** (ex \* 8. 39.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **8. 2944.** (ex \* 8. 9.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

8. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita in una misura pari a quella necessaria a compensare gli oneri connessi al contributo di cui al comma 7 lettera c).

**8. 2945.** (ex 8. 10.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

*Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

**8. 2946.** Malavenda.

*Al comma 12, sono aggiunte aggiunte alla fine le seguenti parole: , ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428 per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.*

**8. 3002.** Governo.

*Il comma 13 è così sostituito:*

*Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

Ai fini della applicazione delle disposizioni della presente legge sono da considerare servizi le attività di trasmissione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e le attività di trasporto e distribuzione di gas naturale.

*Aggiungere il seguente comma:*

*13-bis.* Per il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, si applicano nei tempi e con le modalità che saranno previste nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE.

**8. 3001.** Governo.

*Al comma 13, sopprimere dalle parole: ai fini, fino a: della presente legge.*

**8. 2948.** Malavenda.

*Al comma 13, dopo le parole: presente legge, aggiungere la seguente: non.*

**8. 2949.** Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere dalle parole: ivi comprese, fino a: e trasporto.*

**8. 2950.** Malavenda.

*Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per il settore del gas, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalla data che sarà prevista dal decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 98/30.*

**8. 2960.** Governo.

*Al comma 14, sopprimere le parole: di cui al presente articolo.*

**8. 2951.** Malavenda.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per quanto previsto dalle lettere a) ed e) del comma 7.*

**8. 2947.** (ex 8. 15.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

Nella Tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 127-duodecies) è sostituito dal seguente: "127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;".

b) al numero 127-terdecies le parole da "esclusi quelli" a "lo stesso articolo"

sono sostituite dalle seguenti: “esclusi quelli di cui alla lettera a) *del primo comma dello stesso articolo*”.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**8. 01.** (ex 8. 0. 5.) Deodato, Gastaldi, Di Comite.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo le parole: “...sul valore aggiunto” aggiungere le seguenti: “individuato secondo le disposizioni degli articoli 38-*quinquies* e 38-*sexies*,”.

**8. 02.** (ex 8. 0. 15.) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta di consumi sul gas metano).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto emana le disposizioni necessarie a consentire, anche in via presuntiva, che l'imposta di consumo erariale di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, sia distinta e applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 11, 13, 17, 18, 6, 7, 8, 9.**

**8. 03.** (ex 7. 0. 2.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Frosio Roncalli, Bagliani, Apolloni.

**COMPENSAZIONI**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

## Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

## Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

## Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

## Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

## Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

## COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.**

**(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).**

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle

legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995,

n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO U.D.R.**

*Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 1 del Gruppo U.D.R.**

*Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatori o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 10 per cento.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo U.D.R.**

*Alla tabella C:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1999: — 300.000;

2000: — 300.000;

2001: — 300.000.

legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale, Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale — cap. 7900):

1999: — 100.000;

2000: — 100.000;

2001: — 100.000.

Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:

legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente — cap. 7056):

1999: — 150.000;

2000: — 150.000;

2001: — 150.000.

Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:

decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologia (4.2.1.1. Ricerca scientifica — cap. 7536):

1999: — 400.000;

2000: — 400.000;

2001: — 400.000.

**Compensazione n. 3 del Gruppo U.D.R.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire